

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

11.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° AGOSTO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTE FRANCESCO

INDICE

| | PAG. |
|---|----------------|
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | |
| FORTE FRANCESCO ed altri: Interpretazione autentica e modifiche del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 (1880) | 69 |
| PRESIDENTE | 69, 72, 73, 74 |
| ALIVERTI | 72, 73 |
| CAPPELLI | 74 |
| CERRINA FERONI | 75 |
| CITARISTI | 74 |
| MAZZOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e artigianato</i> | 75 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 75 |

La seduta comincia alle 9,50.

CUOJATI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato).*

Discussione della proposta di legge Forte Francesco ed altri: Interpretazione autentica e modifiche del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 (1880).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Forte Francesco, Dell'Unto, Giuliano, Abete, Catalano,

Dujany, Ravaglia e Spini: « Interpretazione autentica e modifiche del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 ».

Riferirò io stesso sulla proposta di legge, sulla quale le Commissioni I affari costituzionali e V bilancio hanno espresso parere favorevole, indicando nel contempo che la complessità della materia trattata dal provvedimento necessita di una discussione più approfondita, che il breve tempo che abbiamo a disposizione non ci consente. Tali considerazioni mi hanno convinto a proporre lo stralcio dell'articolo 1 e l'accantonamento degli articoli 2 e 3, i quali potranno essere esaminati in una fase successiva. In tal modo sarà possibile verificare l'efficacia della norma già in vigore e proporre le eventuali necessarie modifiche agli articoli accantonati.

Lo stralcio che propongo risponde ad alcune obiezioni che si potevano muovere circa la portata del provvedimento che, pur essendo definito di interpretazione autentica dava la sensazione di un'ampiezza eccessiva, tale, cioè, da poter suscitare dubbi circa la sua reale natura interpretativa.

Inoltre, poiché l'articolo 1 così come è formulato potrebbe dar adito a dubbi interpretativi, presenterò un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo. In particolare, sono del parere che vada ripristinato il requisito del credito agevolato da estendere alle società del gruppo, a condizione, tuttavia, che si tratti di società che siano entrate nel gruppo stesso da almeno un anno.

L'emendamento prevede, infine, che la norma si applichi ai procedimenti non esauriti.

Il testo che intendo proporre ha anche un fine pratico in relazione ad alcuni casi che si sono recentemente verificati, di cui uno abbastanza noto a tutti e per il quale sono in giuoco, oltre a 25 mila posti di lavoro, la vita di consistenti imprese, dotate anche di notevoli prospet-

tive di risanamento. Ricordo, a titolo di esempio, il caso di una persona che, a causa dell'interruzione dei lavori dell'impresa presso la quale lavorava in Arabia Saudita, è attualmente detenuta nelle carceri di quel paese e che non è stata ancora rilasciata, nonostante gli interventi delle nostre autorità competenti.

Sono in giuoco, come dicevo, esigenze economiche, sociali e anche umanitarie di primaria importanza che hanno portato me ed altri colleghi a riflettere sulla scarsa chiarezza dell'articolo 1 nel testo originario.

Per altro, vi sono state alcune sentenze che hanno sostenuto che i crediti agevolati avendo una contropartita nell'investimento, sono di carattere personale e non sono, quindi, trasferibili da un socio all'altro. Così si è ritenuto che un credito agevolato assunto per acollo da altra società del gruppo non sia un debito di chi lo ha assunto. Vi erano casi, come quello cui ho fatto riferimento, che portavano ad escludere dai benefici società facenti parte di un gruppo che aveva ottenuto i crediti agevolati ed avevano realizzato gli investimenti nell'ambito del gruppo. Per tali società la contropartita di tale pubblico interesse nella attivazione degli investimenti ai quali il credito agevolato corrisponde vi è: ci si trovava di fronte alla situazione di una applicazione sicuramente ingiusta della legge, anche se forse corretta. Infatti nel formalismo giuridico italiano il concetto del gruppo non è riconosciuto, ma noi sappiamo che i gruppi sono una realtà e che nella legge sui commissari speciali il gruppo viene molte volte considerato, in particolare all'articolo 3.

Quindi di fronte a casi in cui il credito agevolato è stato assunto all'interno del gruppo e in cui per la logica del gruppo è stato assunto non dalla società capogruppo, ma dalla società operativa del gruppo stesso, e l'investimento è lì dentro, non sembra giusto misconoscere che una società di questo genere abbia in sé quell'elemento del pubblico interesse che, secondo il legislatore originario di questa legge, giustifica l'intervento,

cioè quell'elemento di pubblico interesse che si manifesta attraverso l'ammontare del credito agevolato a suo tempo concesso.

Vi è quindi l'esigenza di una interpretazione correttiva di questa norma. Ma vi è anche l'esigenza di non ampliare eccessivamente la norma stessa. Non dobbiamo infatti dimenticare che — pur di fronte al fatto che questa legge presenta aspetti positivi — essa si può prestare a una degenerazione del nostro sistema qualora venga estesa a casi eccessivamente numerosi, e ciò sotto due profili: per l'onere molto rilevante per la finanza pubblica che ne deriverebbe e per le difficoltà burocratiche che si verificherebbero in relazione ai poteri che spettano al Ministero dell'industria nel dover verificare e autorizzare l'opera dei vari commissari.

Quindi vi è un'esigenza in relazione a questa legge, che è ai suoi inizi, cioè quella di non estenderne l'ambito di applicazione e di rivedere in futuro tale ambito.

Vorrei dire a conclusione di questa esposizione, alla quale farò seguire alcune riflessioni sulle conseguenze, che non riteniamo di avere esaurito con questo stralcio i compiti in relazione a questa legge.

I requisiti previsti all'articolo 1 non sono soddisfacenti, perché l'interesse pubblico è probabilmente meglio identificato dal numero degli addetti all'impresa che non dal credito agevolato a suo tempo concesso al gruppo. Questo mi sembra evidente, perché nel nostro paese come in altri ordinamenti la politica economica negli ultimi anni ha assunto degli elementi di intervento nell'economia motivati essenzialmente dall'esigenza di salvaguardare l'occupazione a livello microeconomico e non solo secondo l'impostazione macroeconomica della politica di tipo keynesiano.

Se così è, sembra logico che anche in questo caso si sia collegati al tema vero. Semmai il problema è di costituire degli strumenti di intervento che non portino alla paralisi o a situazioni di contraddit-

torietà. L'obiettivo vero di questi provvedimenti, difficili da formularsi, è la salvaguardia dell'occupazione. Sembra evidente che in futuro questo debba essere il modo di ricostruire la norma.

Oggi ci troviamo di fronte a problemi urgenti concreti e all'applicazione di una norma che non mi sentirei di stravolgere in questo momento delicato, anche perché il Governo ha accolto la nostra risoluzione e si è impegnato a presentare una nuova impostazione.

Le conseguenze che vi possono essere per questo provvedimento sono nel senso che anche per le imprese considerate sarà possibile applicare le norme della legge sui commissari e risolvere i casi umani. Presumibilmente sarà possibile avviare a ripresa le imprese valide che i conglomerati finanziari che cadono sotto la procedura commissariale contengono e realizzare al meglio altre che non sono valide. Questo riguarda il futuro.

Certamente il fine di salvaguardare la occupazione così si può raggiungere, economicamente in modo migliore che con le modalità e le procedure fallimentari, che in particolare per alcune di queste imprese si rivelano distruttive mentre dal punto di vista della responsabilità penale non vi sono differenze.

Desidero sottolineare che la proposta di legge in esame non comporta alcuna modifica in ordine alla configurazione di reati o alla punibilità o ad altri elementi di processi penali che eventualmente si dovessero instaurare in base alla legislazione vigente. Anche per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta la dichiarazione di insolvenza di cui al provvedimento in esame è sufficiente, come si vede in modo chiaro dalla sistematica per la quale viene richiamata la normativa della liquidazione coatta amministrativa. Possiamo essere certi che questa impostazione, che consente il ricorso al commissario, non modifica affatto il regime penale. È importante dirlo, anche se può essere scontato, perché si è letto su alcuni giornali — probabilmente per affrettata preparazione dei giornalisti o per maliziosità nei riguardi di parlamentari o del Parlamen-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1980

to come istituzione — che un provvedimento di questo genere allontanerebbe le responsabilità penali nel tempo, le diluirebbe. Invece un provvedimento di questo genere lascia completamente salvo un eventuale *iter* processuale penale che si dovesse instaurare per qualsiasi specie di reato, ed anche per quelli connessi alle procedure fallimentari.

Preannuncio che l'onorevole Minervini ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 1, dopo le prime quattro righe, con il seguente: « Le imprese industriali sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria, con esclusiva del fallimento, qualora abbiano una esposizione debitoria, verso istituti o aziende di credito o istituti di previdenza e di assistenza sociale, superiore a cinque volte il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato, nonché a venti miliardi di lire ».

ALIVERTI. Desidero sottolineare che il modo in cui stiamo affrontando un problema piuttosto complesso quale quello oggi al nostro esame non mi sembra il più adatto.

La materia attinente al cosiddetto decreto Prodi, che stiamo esaminando, è senza dubbio importante ed è il frutto di un lavoro che si è protratto per mesi nell'ambito della nostra Commissione. La interpretazione autentica che intendiamo dare alla normativa stessa forse non sarà l'unica; però è necessario rifarci allo spirito complessivo e globale della legge, altrimenti ogni volta che ci si dovesse presentare un caso particolare dovremmo procedere ad una modifica legislativa (ed allora credo che dovremmo sedere permanentemente in Commissione per modificare la legge n. 95).

Inoltre, a me pare inammissibile procedere all'approvazione di provvedimenti sotto la pressione della piazza; la proposta di legge oggi al nostro esame è stata presentata l'11 luglio 1980 (e ne sono stati sottolineati i termini di urgenza), ed è stata assegnata in sede legislativa a que-

sta Commissione solo quindici giorni dopo, il che rappresenta un fatto abbastanza insolito.

Desidero inoltre sottolineare che questa mattina stiamo discutendo su un testo diverso dalla proposta originaria, perché alla fine approveremo un articolo unico, essendo stato preannunciato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, sul quale, inoltre, dovremmo acquisire il parere delle Commissioni I affari costituzionali, V bilancio e IV giustizia. Ritengo che la procedura che si intende seguire sia piuttosto anomala e non abbia molti precedenti nell'attività legislativa della nostra Commissione; al contrario, si dovrebbe seguire questa strada: presentare un'altra proposta di legge comprendente un articolo unico come quello sottoposto oggi al nostro esame; oppure sospendere la seduta per acquisire i pareri delle Commissioni competenti.

PRESIDENTE. Non mi pare che i suoi rilievi siano del tutto fondati. La procedura che la Presidenza intende seguire è corretta, e si conforma strettamente al dettato regolamentare, che all'articolo 94 così recita: « Gli emendamenti possono essere presentati nel corso della discussione. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio e programmazione e alla Commissione affari costituzionali ».

ALIVERTI. Mi permetto di rammentare che nel parere della V Commissione bilancio si legge: « ...non è accettabile che si tenga conto dell'esposizione debitoria, "anche se per debiti assunti per accollo o fidejussione", prestandosi questo inciso ad ogni frode da parte degli operatori ».

PRESIDENTE. Si tratta di una osservazione, che non è vincolante.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1980

ALIVERTI. Poiché è stata preannunciata la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, chiedo una breve sospensione della seduta allo scopo di consultare il mio gruppo.

PRESIDENTE. Prendendo atto della richiesta dell'onorevole Aliverti, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 11,50.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mia proposta di stralciare l'articolo 1 della proposta di legge e di accantonare, conseguentemente, gli articoli 2 e 3.

(È approvata).

Poiché non vi sono iscritti a parlare, do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ART. 1.

Ai fini dell'applicazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare, approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano una esposizione debitoria, verso istituti o aziende di credito o istituti di previdenza e di assistenza sociale, superiore a cinque volte il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato, nonché a venti miliardi di lire, anche assunti per accollo o fidejussione.

Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, di ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'articolo 6

della stessa legge fallimentare, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero lo omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria.

La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e seguenti e dall'articolo 237 della legge fallimentare. Tuttavia le restrizioni relative alla concessione di delega di cui all'articolo 32 della legge fallimentare non si applicano quando il commissario debba provvedere alla continuazione dell'esercizio di due o più imprese. In tal caso il commissario, previa autorizzazione ministeriale, su parere conforme del comitato di sorveglianza e sotto la sua responsabilità, può delegare uno o più atti e funzioni a persone di sua fiducia, con firma congiunta a dirigenti della impresa o delle imprese assoggettate a procedura di amministrazione straordinaria.

La revoca del commissario è disposta su parere conforme del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa ».

Do ora lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 da me predisposto con gli onorevoli Aliverti e Brini:

Dopo il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per la amministrazione straordinaria delle grandi

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1980

imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono aggiunti i seguenti:

« Quest'ultimo requisito si ritiene esistente per le società che controllano da almeno un anno altre società in relazione ai finanziamenti agevolati ottenuti da queste ultime.

La disposizione che precede si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione ».

Si tratta di un testo strettamente interpretativo che non gira più attorno all'artificio dell'accollo. Tuttavia, al fine di evitare frodi, la disposizione proposta dovrà essere applicata soltanto alle società controllate da almeno un anno. Inoltre, nel caso di controversie pendenti, si applica la norma di cui al secondo comma.

Infatti, vogliamo evitare che in caso di controversia si discuta se sia il caso o no di applicare la legge Prodi.

Non sfugge a nessuno l'importanza politica e la delicatezza dell'argomento, anche dal punto di vista dei diritti privati di fronte ad una norma di diritto pubblico di tipo processuale. Riteniamo, dunque, che con questo accorgimento il provvedimento possa essere approvato.

Pongo ora in votazione l'emendamento testé illustrato.

(È approvato).

Passiamo, ora, alle dichiarazioni di voto, con l'avvertenza che la proposta di legge, che consta di un articolo unico, verrà subito dopo posta in votazione mediante scrutinio segreto.

CAPPELLI. Vorrei esprimere qualche perplessità sia sul modo in cui la proposta di legge è stata presentata sia sul modo in cui viene discussa questa mattina. Se questo significa legiferare, il significato di questo verbo va rivisto nel dizionario giuridico. Esprimo perplessità anche per quanto riguarda il contenuto di questo provvedimento.

Questo è un provvedimento che si prende per il gruppo Genghini, che cono-

sco assai bene, poiché ha operato nella mia circoscrizione dove ha avuto in appalto alcuni lotti della autostrada E7, mentre controlla la società Arrigoni, che opera nel campo agroalimentare.

Si è detto che la proposta di legge in esame è di interesse generale, ma dubito che sia così. Il gruppo Genghini ha un contratto di appalto sulla E7 che è stato rescisso dall'ANAS ed è stato trasferito ad un'altra società. Per quanto riguarda la società Arrigoni, era controllata dal gruppo Genghini e il tribunale di Milano l'ha messa sotto amministrazione controllata. Che cosa avverrà ora?

PRESIDENTE. Se viene attivata, in base a questa normativa, la procedura di cui al « decreto Prodi », si potrà nominare un commissario, sia per la capogruppo sia per l'Arrigoni che, invece di essere messa sotto amministrazione controllata, perdendo così ogni possibilità di sopravvivenza, beneficerà dei contributi di cui a questa proposta di legge e al termine dei due anni potrà essere ceduta o essere rivitalizzata.

CAPPELLI. Mi auguro che sia così.

PRESIDENTE. Rischiamo che non sia così perché è tardi. La finalità che ci proponiamo di raggiungere è quella di consentire la continuità aziendale in casi di questo genere.

CAPPELLI. Per quanto mi riguarda, rimango della mia opinione e ritengo che gli effetti pratici di questo provvedimento non saranno quelli che auspichiamo.

Tuttavia voterò a favore per disciplina di partito, perché questa è una proposta di legge che non avrei certamente approvato se fossi stato libero da tale disciplina.

CITARISTI. Non entro nel merito di quanto è stato concordato, perché anche io per disciplina di partito voterò a favore di questo provvedimento. Mi rendo conto delle esigenze di carattere sociale che hanno ispirato la presentazione di questa proposta di legge. Volentieri do

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1980

atto al presidente dello sforzo che ha compiuto ed anche della flessibilità dimostrata nell'andare incontro alle varie esigenze manifestate dai rappresentanti dei vari gruppi.

Vorrei solo raccomandare che per il futuro si eviti di legiferare sotto la pressione della piazza e di interessi particolari, anche se legittimi. Dobbiamo evitare di procedere ad una legislazione in forma un po' caotica ed affrettata, come è avvenuto in questa occasione. Questo modo di legiferare infatti rischia di compromettere il prestigio e l'obiettività con cui il Parlamento deve svolgere i suoi compiti di natura legislativa.

CERRINA FERONI. Anche noi vogliamo dare atto dello sforzo positivo che il Presidente in primo luogo ha compiuto ma che hanno compiuto anche i vari gruppi e lo stesso Governo. Questo sforzo ha consentito di raggiungere una soluzione che forse non è quella ottimale, ma consente di sanare una situazione grave, che per la sua dimensione riveste sicuramente un interesse generale; e soprattutto consente di dare certezza ad aziende che sono certamente sane e produttive.

Concordiamo sulla necessità posta in rilievo dall'onorevole Citaristi che il Parlamento operi sulla base di indirizzi sicuri, e non solo sulla scorta di fatti emergenti. Credo che tutti noi possiamo serenamente assumere l'impegno di porre all'ordine del giorno della Commissione, alla ripresa autunnale, la parte residua della proposta di legge Forte, per una discussione approfondita e per una verifica, rispetto ai casi di contenzioso già esistente, delle eventuali correzioni da apportare, anticipando in questo modo la sollecitazione, che raccogliamo, dell'onorevole Citaristi affinché il legislatore determini un corpo legislativo quanto più vicino possibile alla generalità dei casi da ricomprendere in questa normativa.

MAZZOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Debbo innanzitutto ricordare che la legge

n. 95 non fu approvata improvvisamente con un atteggiamento di sensibilità superficiale, bensì dopo un lungo esame del Parlamento in relazione ad una determinata situazione di crisi.

Tuttavia, su alcuni punti della stessa è necessario apportare una riflessione. Certamente la considerazione va posta in relazione ai risultati ottenuti ed alle situazioni particolari cui si sono venuti a trovare davanti i commissari ed alle valutazioni che ne può aver dato il CIPE. Ultimamente, in questa sede, si è svolta una lunga discussione dopo la quale si è ritenuto di dover mettere a punto una iniziativa parlamentare; in questo senso sono in corso approfonditi studi presso gli uffici competenti, e non è quindi con la normativa oggi in questione che si risolvono tutte le situazioni.

Il Governo condivide perciò l'urgenza di provvedere affinché ad alcune aziende sia consentito di operare con tranquillità (soddisfacendo così anche le esigenze dell'occupazione), apprezza l'iniziativa del Presidente e dà quindi il consenso all'approvazione del provvedimento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Forte Francesco ed altri: « Interpretazione autentica del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 » (1880-ter):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 25 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 24 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1980

Comunico che gli articoli 2 e 3 del progetto di legge n. 1880 rimangono allo ordine del giorno della Commissione con il titolo: « Modifiche del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 » (1880-bis).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Aliverti, Amabile, Bassetti, Bonferroni, Boggio, Brini, Broccoli, Cappelli,

Cappelloni, Catalano, Cerrina Feroni, Citaristi, Ferrari Silvestro, Fioret, Forte Francesco, Graduada, Grassucci, Laforgia, Postal, Sacconi, Sangalli, Spini, Tesini Aristide, Trebbi Aloardi Ivanne.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO